

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2006

**che modifica l'allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica per la produzione di vaccini**

[notificata con il numero C(2006) 3447]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/552/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

interventuti riguardo ai fabbricanti di vaccini dell'afta epizootica situati in detto Stato membro. La Germania ha rinnovato le garanzie di sicurezza necessarie per il laboratorio situato sul suo territorio.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e modifica la direttiva 92/46/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 67, paragrafo 2,

(4) Per motivi di sicurezza è importante tenere aggiornato l'elenco dei laboratori nazionali autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica per la produzione di vaccini, figuranti nella direttiva 2003/85/CE.

considerando quanto segue:

(5) Di conseguenza, è necessario sostituire l'elenco dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica per la produzione di vaccini di cui all'allegato XI, parte B, della direttiva 2003/85/CE con l'elenco figurante nell'allegato della presente decisione.

(1) La direttiva 2003/85/CE stabilisce misure minime di lotta da applicare in caso di insorgenza di afta epizootica e talune misure preventive destinate a sensibilizzare e a meglio preparare le autorità competenti e gli allevatori in materia di tale epizootia.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

(2) Le misure preventive stabilite nella direttiva 2003/85/CE prevedono inoltre l'obbligo per gli Stati membri di provvedere affinché la manipolazione di virus vivi dell'afta epizootica ai fini della fabbricazione di antigeni inattivati per la produzione di vaccini o dei vaccini stessi e ai fini della ricerca attinente sia effettuata solo negli stabilimenti e nei laboratori riconosciuti elencati nella parte B dell'allegato XI di tale direttiva.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

L'allegato XI, parte B, della direttiva 2003/85/CE è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.

(3) Le autorità competenti della Germania hanno informato ufficialmente la Commissione in merito a cambiamenti

### Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 3 luglio 2006.

<sup>(1)</sup> GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione 2005/615/CE della Commissione (GU L 213 del 18.8.2005, pag. 14).

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2006.

*Per la Commissione*  
Markos KYPRIANOU  
*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO*

Nella direttiva 2003/85/CE, allegato XI, la parte B è sostituita dal seguente testo:

**«Laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell'fta epizootica per la produzione di vaccini**

Stato membro in cui è situato il laboratorio		Laboratorio
Codice ISO	Denominazione	
DE	Germania	Intervet International GmbH, Köln
FR	Francia	Merial, SAS, Laboratoire IFFA, Lyon
GB	Regno Unito	Merial, SAS, Pirbright Laboratory, Pirbright
NL	Paesi Bassi	CIDC-Lelystad, Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad»